

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3645

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Presentata il 14 febbraio 1989

Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obbligo di iscrizione alla Cassa pensioni sanitari, per gli aiuti ed assistenti ospedalieri ha avuto inizio solo dal 1° gennaio 1963 (legge 24 ottobre 1962, n. 1593, articolo 5).

Nessun aiuto assistente prossimo al pensionamento può quindi aver raggiunto senza i riscatti il massimo della pensione e molti neanche la metà del massimo.

Questa situazione crea una evidente disparità di trattamento, sia perché il riscatto è molto oneroso, sia perché è già stata concessa ad altre categorie del pubblico impiego la permanenza in servizio fino al quarantesimo anno utile a fini pensionistici (insegnanti delle scuole statali con legge 30 luglio 1973, n. 477; professori universitari incaricati, stabilizzati con il decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 382; ufficiali sanitari e medici condotti con legge 7 maggio 1965, n. 459).

È quindi per una profonda questione di giustizia, per avviare a riordino un punto della intricata giungla pensionistica, che si richiede l'approvazione della seguente proposta di legge che, in un articolo unico, risolve la questione. Senza dimenticare che continuano ad aprirsi contenziosi di fronte ai Tar, con l'ulteriore conseguenza che chi ha ricorso alla giustizia amministrativa viene trattenuto in servizio e chi non lo ha fatto, rimane nella predetta situazione di disparità.

Si determinerebbe oltretutto anche un risparmio per lo Stato che dovrebbe corrispondere per gli anni seguenti solo lo stipendio e non anche la pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale, anche proveniente dagli enti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenente al profilo professionale medico, a domanda, è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di quaranta anni di contribuzione obbligatoria alla Cassa pensioni sanitari e comunque non oltre i 70 anni di età.